



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio

C.A.P. 00069
P. Iva 02132401007
Tel. 06/9991201

c.c.p. 50899004
C.F. 80189850581
Fax 06/9999848

ORDINANZA N. 4

Trevignano Romano, li 30/05/2022

OGGETTO: Ordinanza per la "Disciplina della stagione balneare 2022".

Il Responsabile di Settore

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare ed i profili su di essa incidenti per quanto attiene più propriamente all'attività lungo il litorale del Comune di Trevignano Romano;

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;
- il D.P.R. 08.06.1982, n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.;
- la Legge 05.02.1992, n. 104, ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;
- la Legge 15 marzo 1997, n.59 recante "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante norme relative al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 4 Dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 400 del 05/10/1993, e l'art 1 commi 250-257 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, recanti disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

- la Legge della Regione Lazio 06.08.1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la delibera della Giunta Regionale del Lazio del 30.07.2001, n. 1161 come integrata con le deliberazioni n. 425 del 15.04.2002 e n. 373 del 24.04.2003, concernente le “Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della Legge Regionale 06.08.1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali per l’utilizzazione turistico ricreativa”;
- la Legge della Regione Lazio del 03.08.2001 n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999 n.14”;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge della Regione Lazio del 06.08.2007, n. 13 recante norme sulla “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999, n. 14”;
- la Legge Regionale del 26.06.2015, n. 8 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 06.08.2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche";
- il Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";
- il regolamento per la sicurezza della navigazione lacuale Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 15 del 19.04.2021
- Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 aprile 2022, n. T00059 recante “Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2022.”

Premesso che Trevignano Romano è un Comune a vocazione turistica balneare e pertanto è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche ed altresì promuovere un’immagine curata del litorale in particolar modo nella stagione estiva in corrispondenza del periodo di maggior afflusso turistico e che a tal fine è stato approvato apposito regolamento comunale di gestione degli arenili con delibera di consiglio comunale nr. 39 del 24/12/2012 e successivamente modificato con delibera di consiglio comunale nr. 39 del 24.12.2012

VISTA la sentenza del TAR Lazio, sez. I, 6 - 11 marzo 2019, n. 176, la quale ha precisato che il divieto di ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione è misura da ritenersi legittima e proporzionale, purché siano individuati tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia;

ATTESO CHE con regolamento comunale sulla tutela degli animali approvato con delibera di consiglio comunale nr. 27 del 02/07/2010, è stato demandato al Sindaco il compito di fissare le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati sugli arenili del lungo lago per l’accesso degli animali da compagnia, predisponendo l’apposizione di adeguati cartelli di avviso e specifici interventi di informazione, e quindi anche per l’individuazione spiaggia *animal friendly* destinata ai bagnanti con al seguito animali d’affezione”;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione Lazio 26 aprile 2022 n. T00059 (“Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto ministeriale 30/03/2010 come modificato dal decreto ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2022”),

VISTE le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 1° aprile 2022, parte integrante dell’ordinanza del Ministro della Salute di pari data, le quali dettano, tra l’altro, indicazioni da applicare sulle spiagge e negli stabilimenti balneari;

ORDINA

La stagione balneare nel territorio del Comune di Trevignano Romano dal 05 giugno al 30 settembre è regolamentata come di seguito riportato.

Sulle spiagge del territorio del Comune è vietato:

- a) Praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce ecc.),
- b) condurre, per tutta la durata della stagione balneare, qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, salvo quelli di ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio, quali cani da salvataggio, cani guida per non vedenti, se non nei luoghi stabiliti;
- c) Accendere fuochi, falò, ed esercitare spettacoli pirotecnici;
- d) Gettare/abbandonare sul lago, sugli arenili, rifiuti di qualsiasi genere;
- e) Esercitare attività di lucro (oltre quanto conformemente autorizzato);
- f) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- g) Effettuare pubblicità, anche dal lago, a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante impiego di megafoni, altoparlanti ed ogni altro mezzo di propaganda acustica, salvo quelle previste nel Regolamento degli arenili;
- h) Sorvolare le spiagge e gli specchi d'acqua, con qualsiasi velivolo, ad eccezione di quelli di soccorso e di polizia, a quota inferiore a 300 metri;
- i) Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora ad un volume tale da recare disturbo alla quiete pubblica;
- j) Transitare o sostare con qualsiasi veicolo ad eccezione dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso o alla pulizia della spiaggia;
- k) Camminare, fare attività sportiva o motoria lungo la fascia di spiaggia denominata battigia;
- l) Usare per qualsiasi motivo la spiaggia dalle ore 21,00 alle ore 06,00;
- m) Oltrepassare il limite di 30 metri lineari nell’acqua sia per fare il bagno che con pedalò e pattini;
- n) Consumare cibi in spiaggia;
- o) Posizionare tra di loro lettini, sdraie e teli da mare ad una distanza inferiore as 1,00 ml per la spiaggia libera e 1,50 per la spiaggia in concessione;

Ai fini della sicurezza della balneazione, il territorio del Comune di Trevignano Romano, viene diviso in tre zone:

- **ZONA 1-** Da via di Pratolungo a via Asinelli. In questa zona la stagione balneare ha inizio il

05 giugno e termina il 30 Settembre. La balneazione è consentita dalle ore 8.30 alle 19.30.

In questa Zona i concessionari delle attività di balneazione, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nelle relative autorizzazioni, e comunque **dovranno garantire ed attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio**, nei periodi temporali sopra indicati, nel rispetto della normativa vigente, ove non risulti assicurato tale servizio, si procederà alla chiusura d'autorità dell'esercizio, fino all'accertamento del ripristino del servizio.

In questa zona tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acque e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, **dovranno garantire l'assistenza ai bagnati** con personale qualificato nei periodi temporali sopra indicati.

Nei periodi temporali in cui la balneazione non è consentita dovranno issare una **bandiera rossa** che segnali il divieto di balneazione.

In questa zona, anche al di fuori dei periodi temporali sopra indicati, durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua, e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire **i primi soccorsi** in caso di incidente, ed, in generale, garantire l'assistenza ai bagnati con personale qualificato.

Nelle aree libere, nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune dovrà predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in **lingua inglese, francese e tedesca**, con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE-BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

- **ZONA 2-** Da Via degli Asinelli, fino a Montecchio-Poggio delle Ginestre è **fatto divieto di balneazione** non sussistendo i requisiti minimi per una balneazione in sicurezza; è vietato altresì il bivacco, apprestare ombrelloni, sdraio, sedie, tavolini e sostare per il consumo di alimenti e bevande salvo specifiche autorizzazioni, fatto salvo per i tratti di arenile ove insiste attività di balneazione autorizzata adottando tutte le norme e indicazioni della zona 1;

Nell'ambito della suddetta zona 2, per il tratto di costa su via della Rena individuato tra l'intersezione della stessa con via degli Asinelli e via Morgante, è fatto **divieto assoluto di transito e sosta sulla scogliera e sull'arenile per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica**.

In tali aree il Comune dovrà predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche **in lingua inglese, francese e tedesca**, riportante i divieti disposti e la seguente dicitura:

“DIVIETO DI BALNEAZIONE”

- **ZONA 3-** Da Montecchio-Poggio delle Ginestre fino al confine con il Comune di Roma la stagione balneare ha inizio il 05 Giugno e termina il 30 Settembre. La balneazione è consentita dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30.

In questa zona tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire l'assistenza ai bagnati con personale qualificato nei periodi temporali sopra indicati.

Nei periodi temporali in cui la balneazione non è consentita dovranno issare una bandiera rossa che segnali il divieto di balneazione.

In questa zona, anche al di fuori dei periodi temporali sopra indicati, durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua, e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire i primi soccorsi in caso di incidente, ed in generale, garantire l'assistenza ai bagnati con personale qualificato.

Nelle aree **libere da concessioni**, nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune dovrà predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE-BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza nonché di quelle contenute nel regolamento comunale di gestione degli arenili con delibera di consiglio comunale nr. 14 del 09/10/2010, modificato con delibere di consiglio comunale nr. 31 del 03/08/2010 e successivamente nr. 39 del 24.12.2012 verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, fatti salvi eventuali le sanzioni rilevanti penali ai sensi dell'art. 650 c.p.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale del Comune.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia al REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI ARENILI, approvato con Deliberazione Comunale n. 39, in data 24 dicembre 2012 e successive modifiche e al REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14 luglio 2004.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sull'esatta osservanza della presente.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica.

Il Responsabile di Settore

(Arch. Roberto Mariotti)

